



## COME CAMBIANO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI OIC: NOVITÀ IN TEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO E DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

*Pier Luigi Marchini\* e Gustavo Desana\*\**

\* ODCEC di Parma, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro Studi UNGDC

\*\* ODCEC di Ivrea, Pinerolo, Torino, Presidente della Commissione "Bilancio e Revisione" dell'UNGDC

## ABSTRACT

*Come noto, a livello nazionale e con specifico riferimento alla disciplina contabile, è in atto un processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); il suddetto processo, dopo avere terminato una prima fase nel corso del 2014, è in corso di nuova attuazione a seguito dell'introduzione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 139/2015 di recepimento della direttiva 34/2013/UE. Scopo del presente contributo è quello di trattare in modo sintetico le principali novità apportate dalla novellata disciplina in tema di principi contabili, attualmente ancora in fase di consultazione, su due aspetti di particolare interesse ed originalità rispetto al passato: il primo riguardante i prospetti di bilancio, ed in particolare l'introduzione dello schema di rendiconto finanziario, ed il secondo riguardante la previsione di una specifica disciplina di classificazione e valutazione in bilancio per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati.*

**Sommario.** 1. Introduzione. – 2. Il Rendiconto Finanziario dopo il D. Lgs. 139/2015 - Novità e criticità operative in sede di prima applicazione. – 2.1. Sintesi delle finalità e della portata informativa del rendiconto finanziario. – 2.2. – Il Decreto 139/2015 e le conseguenze sul rendiconto finanziario. – 2.3. La struttura del rendiconto finanziario e le novità della bozza di principio contabile OIC 10. – 2.3.1. I dati comparativi dell'esercizio precedente. – 2.3.2. Il monitoraggio delle variazioni di liquidità. – 2.3.3. La suddivisione delle informazioni secondo le tre categorie individuate dalla norma – 2.4. Le criticità operative in sede di prima applicazione – 2.4.1. – La scelta del metodo diretto o indiretto. – 2.4.2. La redazione del rendiconto finanziario e le problematiche di estrapolazione dei dati necessari. – 2.4.3. Le difficoltà di adattamento dei dati dell'esercizio precedente. – 2.4.4. Le criticità legate al formato XBRL. – 2.5. Considerazioni di sintesi. – 3. Gli strumenti finanziari derivati: una novità nel panorama contabile nazionale. – 3.1 Aspetti definitori. – 3.2. Le novità negli schemi di bilancio in tema di strumenti finanziari derivati. – 3.3. La valutazione degli strumenti finanziari derivati – 3.4. Criticità in sede di prima applicazione del nuovo principio contabile in materia di strumenti finanziari derivati. – 3.5. Considerazioni di sintesi.

### 1. Introduzione

A seguito dell'introduzione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 139/2015 di recepimento della direttiva 34/2013/UE, è in atto un processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Tale processo segue quello recentemente verificatosi nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015 in cui già si era proceduto ad una prima revisione della maggior parte dei principi contabili nazionali e che era stato effettuato al fine di rispondere all'esigenza di tenere in debito conto gli sviluppi verificatisi nella materia contabile nel periodo di tempo trascorso dall'ultima revisione degli stessi principi, sviluppi conseguenti, da un lato, all'evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale e, dall'altro, all'evoluzione degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile internazionale.

Scopo del presente contributo è quello di trattare in modo sintetico le principali novità apportate dalla più recente e novellata disciplina in tema di principi contabili, conseguente alle rilevanti novità in materia contabile recentemente introdotte, come in precedenza già menzionato, dal D. Lgs. 139/2015 su due aspetti di particolare interesse ed originalità rispetto al passato.

Il primo riguarda i prospetti di bilancio, ed in particolare l'aggiornamento del principio contabile OIC 12 sugli schemi di bilancio che ha visto lo stralcio della sezione sul rendiconto finanziario, ed al quale viene dedicato l'autonomo principio contabile OIC 10, evidenziando di fatto un aumento dell'importanza dell'informativa che il rendiconto finanziario fornisce. Tale aspetto viene trattato in modo specifico nel successivo paragrafo 2.

Il secondo riguarda la previsione di una specifica disciplina di classificazione e valutazione in bilancio per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati. Infatti, lo scorso 12 aprile 2016, facendo seguito alla pubblicazione avvenuta nel mese di marzo delle bozze dei nuovi OIC 15 (crediti) e OIC 19 (debiti), l'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la bozza di un nuovo principio contabile, ancora sprovvisto di numerazione, dedicato al trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati. Si tratta di una novità assoluta nel panorama contabile nazionale, in quanto in precedenza mai nessun principio contabile specifico in Italia era stato emanato per regolamentare tale disciplina. Tali novità vengono analizzate più nel dettaglio nel paragrafo 3.

## **2. Il Rendiconto Finanziario dopo il D. Lgs. 139/2015 – novità e criticità operative in sede di prima applicazione<sup>1</sup>**

Fin dal 2005 i principi contabili italiani dedicavano una particolare attenzione al rendiconto finanziario per via dell'importanza dell'informativa che esso è in grado di fornire. In allora il principio deputato ad illustrarne metodologie di redazione e finalità era il Principio Contabile n. 12<sup>2</sup> che si occupava di *composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi* e che dedicava una specifica sezione di approfondimento al tema del rendiconto finanziario.

L'impostazione dettata dal Principio Contabile n. 12 definiva due elementi di estrema importanza: l'ambito soggettivo e le metodologie di esposizione.

Quanto all'ambito soggettivo, il Principio Contabile n. 12 nell'edizione 2005 recitava: *il rendiconto finanziario va incluso nella nota integrativa. Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della*

---

<sup>1</sup> A cura di Gustavo Desana.

<sup>2</sup> Edizione del 30 maggio 2005

*rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrative meno dotate, a causa delle minori dimensioni.* Pertanto, il principio richiedeva la redazione del rendiconto finanziario in caso di società di maggiori dimensioni (ossia quelle che redigevano il bilancio in forma ordinaria), sebbene il dettato normativo dell'epoca non prevedesse l'obbligatorietà del rendiconto finanziario né come schema numerico da affiancare a stato patrimoniale e a conto economico, né come tabella da inserire all'interno della nota integrativa, né tantomeno come informativa da includere nella relazione degli amministratori. Le metodologie di esposizione previste dal Principio Contabile n. 12 prevedevano la possibilità di scelta tra due diverse risorse prese a base della redazione, da cui prendevano forma tre diversi schemi non rigidi di esposizione. Si trattava del rendiconto in termini di liquidità nelle sue due varianti (la prima, che pone l'enfasi sull'esposizione delle variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità; la seconda, che pone l'enfasi sui flussi di liquidità derivanti da tali variazioni) e del rendiconto in termini di capitale circolante netto. Non essendo prevista una metodologia obbligatoria, il Principio Contabile n. 12 si limitava a specificare che *al rendiconto finanziario in termini di liquidità, ed in particolare a quello in termini di flussi di disponibilità liquide, viene oggi attribuita una crescente capacità segnaletica della situazione finanziaria rispetto al rendiconto finanziario in termini di capitale circolante*<sup>3</sup>. La grande opera di aggiornamento dei principi contabili, attuata dall'Organismo Italiano di Contabilità negli ultimi anni, ha portato all'emanazione di nuove versioni di numerosi principi OIC tra agosto 2014 ed i primi mesi del 2015. Tra le numerose modifiche, l'aggiornamento del principio contabile OIC 12 sugli schemi di bilancio ha visto lo stralcio della sezione sul rendiconto finanziario, al quale viene dedicato l'autonomo principio contabile OIC 10, sottolineando di fatto un aumento dell'importanza dell'informativa che il rendiconto finanziario fornisce.

Due le grandi novità introdotte dal principio contabile OIC 10 nell'edizione di agosto 2014: la prima è che scompare ogni riferimento al fatto che la redazione del rendiconto finanziario sia richiesta solamente alle società di maggiori dimensioni, con la conseguenza che l'importanza dell'informativa resa dal rendiconto finanziario è ritenuta alta sia per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, sia per quelle che lo redigono in forma ordinaria. La seconda è relativa alle metodologie di redazione, ove viene unicamente ammesso l'utilizzo della "risorsa base" costituita dalla liquidità, secondo due schemi alternativi, entrambi in forma scalare, definiti "metodo diretto" e "metodo indiretto", contenuti all'interno dell'appendice A del principio nella sua edizione 2014.

---

<sup>3</sup> OIC 12 edizione 2005, pag. 45

Per l'analisi delle novità introdotte dal principio contabile OIC 10 nella versione "2014" si rimanda al documento della Fondazione Nazionale Commercialisti del 28 febbraio 2015 redatto da Nicola Lucido, dal titolo *Il rendiconto finanziario e l'informativa di bilancio*.

### *2.1. Sintesi delle finalità e della portata informativa del rendiconto finanziario*

Le finalità e la portata informativa del rendiconto finanziario sono chiaramente evidenziate all'interno della bozza di principio OIC 10 posta in pubblica consultazione il 25 luglio 2016, ove ai paragrafi 2 e 3 si legge: *il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.*

*Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su:*

- a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;*
- b. la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e*
- c. la capacità della società di autofinanziarsi.*

La lettura di un rendiconto finanziario deve essere affiancata alla lettura del bilancio nel suo complesso, così da procedere ad una prima importante analisi sulle ragioni che hanno portato il flusso di cassa dell'attività operativa ad essere positivo o negativo. Qualora l'attività operativa abbia generato liquidità, la stessa dovrebbe servire per uno dei seguenti scopi:

- autofinanziare gli investimenti;
- rimborsare i finanziamenti;
- remunerare i soci.

Viceversa, qualora l'attività operativa abbia assorbito liquidità, le ragioni possono essere riconducibili essenzialmente a due categorie:

- incremento del capitale circolante netto operativo (come ad esempio nel caso di un aumento del magazzino), nel qual caso l'impresa per funzionare ha necessità di attingere a fonti esterne di finanziamento, per cui il management dovrà attivarsi per individuarle;
- insufficiente resa dell'attività operativa, nel qual caso la direzione dovrà rivalutare le strategie aziendali.

Inoltre, la lettura di un rendiconto finanziario consente di entrare nel dettaglio della scomposizione dei flussi di cassa secondo le tre categorie individuate, ossia attività operativa, attività di investimento, attività finanziaria: infatti, anche nel caso ottimale in cui tutte le tre tipologie di attività citate presentino una generazione del flusso di cassa, si possono prospettare differenti scenari. Si immaginino due società le cui gestioni in positivo generino complessivamente un flusso di cassa di 100, ove la prima società abbia una attività operativa in grado di fornire un flusso di 90, mentre la seconda società abbia una attività operativa che

generi liquidità per 10 e dove il flusso di 90 scaturisca dalle attività extra-operative (che potrebbero essere frutto di smobilizzi di beni ammortizzabili), ebbene la prima società si troverebbe in una posizione più rosea della seconda. Il dato complessivo del flusso di cassa è quindi un dato in valore assoluto che non consente una interpretazione univoca: a parità di liquidità generata o drenata nel corso di un esercizio, i fenomeni che possono aver portato al medesimo risultato possono essere molteplici.

In tale logica, risultano interessanti le analisi che il rendiconto finanziario rende possibili, nelle quali si procede a comparare i rapporti tra le fonti di ogni singola gestione ed il totale delle stesse (analogamente, si procederà al medesimo conteggio per gli impieghi), moltiplicando per 100 ed ottenendo così il peso percentuale di impieghi e fonti di ogni gestione<sup>4</sup>.

Ancora, le grandezze espresse dal rendiconto finanziario bene si prestano ad essere messe in relazione ad alcuni dati economici o patrimoniali, come già peraltro evidenziato nel documento della Fondazione Nazionale Commercialisti di febbraio 2015, cui si rinvia per maggiori dettagli: senza in questa sede entrare nello specifico delle singole relazioni, si possono ad esempio ricordare l'indice di copertura dei nuovi investimenti con i flussi di cassa totali, che viene determinato dividendo il cash flow totale per il totale dei nuovi investimenti in beni strumentali, oppure focalizzandosi sugli oneri finanziari si possono ricordare l'indice di adeguatezza finanziaria con riferimento al cash flow totale, che viene determinato dividendo il cash flow totale per gli oneri finanziari (eventualmente già al netto dei proventi finanziari), o ancora le sue suddivisioni in indice di adeguatezza del cash flow dell'attività operativa (ove il solo cash flow dell'attività operativa è diviso per gli oneri finanziari) e l'indice di adeguatezza del cash flow della gestione extra operativa (ove il solo cash flow della gestione extra-operativa viene diviso per gli oneri finanziari).

## *2.2. Il Decreto 139/2015 e le conseguenze sul rendiconto finanziario*

Come è noto, il Decreto 139/2015 di recepimento della direttiva 2013/34/UE "relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio" ha apportato numerose modifiche alla disciplina di redazione dei bilanci contenuta nel codice civile, tra cui:

- la modifica dell'art. 2423, comma 1, che ora recita "gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa";

---

<sup>4</sup> Per un approfondimento sul tema si rinvia al citato documento della Fondazione Nazionale Commercialisti di febbraio 2015.

- l'introduzione dell'art. 2425-ter, prevedendo che *“dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”*.

Tali modifiche ben si innestano sul dettato normativo dell'art. 2423, c. 2, che richiede che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Grazie alle modifiche introdotte, applicabili<sup>5</sup> agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, il rendiconto finanziario assume quindi carattere obbligatorio ed acquisisce una sua autonoma dignità, non essendo più relegato all'interno della nota integrativa.

Fanno eccezione, per espressa previsione normativa, le società in possesso dei requisiti di cui all'art. 2435-bis (ossia i soggetti che per due esercizi consecutivi non superano due dei tre seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro, dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità), poiché tra le semplificazioni previste per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata vi è anche l'esonero dall'obbligo di predisporre il prospetto di rendiconto finanziario.

Analogamente, è esentata (ai sensi dell'art. 2435-ter) dalla redazione del rendiconto finanziario la neointrodotta categoria delle “micro imprese”<sup>6</sup>, altra novità introdotta dal Decreto 139/2015, costituita dai soggetti che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

E' bene ricordare che il codice civile non chiarisce quale sia l'esercizio a partire dal quale siano applicabili o non più applicabili le semplificazioni previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o per le società che lo predisporranno in forma di “micro impresa”. Sul punto, poiché strettamente attinente al tema dell'obbligo di redazione del rendiconto finanziario, è opportuno effettuare qualche considerazione ulteriore.

Il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili *“La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità”* di novembre 2012 già affrontava il tema con riferimento alle previsioni dell'art. 2435-bis e

---

<sup>5</sup> Fatta eccezione per alcune disposizioni transitorie contenute nel decreto 139/2015

<sup>6</sup> Per approfondimenti sul tema, si rinvia al documento *“I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del D.Lgs. 139/2015”* di Matteo Pozzoli, pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 15 gennaio 2016

proponeva un'interpretazione prudentiale, ritenendo opportuno che la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata fosse esercitata a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale non venivano superati per la seconda volta i limiti dimensionali individuati dalla norma. Sempre in ottica prudentiale, tale documento suggeriva di provvedere a redigere il bilancio in forma ordinaria già nell'esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, la società avesse superato i citati limiti.

In assenza di ulteriori interventi normativi sulla questione, le considerazioni espresse nel citato documento del Consiglio Nazionale del 2012 sono da ritenere ancora attuali. Con il che, secondo tale impostazione:

- ipotizzando una società che abbia sempre redatto il bilancio in forma ordinaria per obbligo e che non abbia superato sia nell'esercizio 2014, sia nell'esercizio 2015, i limiti di cui all'art. 2435-bis, allora – mantenendo l'ottica prudentiale - il primo esercizio in cui eventualmente esercitare la facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata sarebbe l'esercizio 2016, con conseguente esonero dalla predisposizione del rendiconto finanziario;
- viceversa, ipotizzando una società che abbia sempre redatto il bilancio in forma abbreviata, per la quale negli esercizi 2015 e 2016 si ravvisi il superamento dei limiti di cui sopra, l'ottica prudentiale vuole che la società rediga il bilancio in forma ordinaria, completo pertanto di rendiconto finanziario, già per l'esercizio 2016.

Quanto al dettaglio della composizione del rendiconto finanziario ed alle principali novità contenute nella bozza di OIC 10 in pubblica consultazione, si rinvia al successivo paragrafo.

### *2.3. La struttura del rendiconto finanziario e le novità della bozza di principio contabile OIC 10*

Differentemente da quanto avviene per stato patrimoniale e conto economico, il codice civile non prevede una struttura specifica per il rendiconto finanziario, limitandosi a fornire nell'art. 2425-ter indicazioni da cui si ricava che

1. il rendiconto finanziario deve fornire dati comparativi con l'esercizio precedente: *“per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente”*
2. il rendiconto finanziario deve monitorare le variazioni di liquidità: *“l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio”*
3. il rendiconto finanziario deve suddividere le informazioni fornite secondo le tre categorie individuate dalla norma: *“i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.”*



### 2.3.1. I dati comparativi dell'esercizio precedente

L'attuale bozza di OIC 10 (la cui pubblica consultazione si è chiusa in data 15 settembre 2016) dedica un apposito paragrafo (§ 55) alla considerazione secondo cui il rendiconto deve fornire i dati comparativi con l'esercizio precedente, ricordando al lettore da un lato la previsione dell'art. 2425-ter del codice civile, dall'altro lato il fatto che per il rendiconto finanziario le norme transitorie contenute nell'articolo 12 del D.lgs. 139/2015 non prevedano eccezioni all'applicazione retrospettiva. Così, in sede di prima applicazione del principio contabile, occorrerà presentare, a fini comparativi, il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, fermo restando che il paragrafo 22<sup>7</sup> secondo periodo prevede che *se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario.*

Per maggiori considerazioni circa l'espressione dei dati comparativi in sede di prima applicazione del Decreto 139/2015, si rinvia al capitolo "le criticità operative in sede di prima applicazione".

### 2.3.2. Il monitoraggio delle variazioni di liquidità

In assenza di una struttura fissa normativamente prevista, l'OIC 10 (sia nella versione pubblicata ad agosto 2014, sia nella versione "in bozza" pubblicata il 25 luglio 2016) esordisce specificando che il principio contabile in esame *ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide.*

La definizione di "rendiconto finanziario" è contenuta nel paragrafo § 9 della bozza di OIC 10, che attualmente recita: *il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.*

La definizione di disponibilità liquide è fornita al paragrafo § 11, invariato rispetto alla versione del 2014 del principio, che recita: *le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera.*

Tra le modifiche proposte nella bozza di principio OIC 10 in pubblica consultazione, rispetto alla sua versione 2014, l'Organismo Italiano di Contabilità ha inserito nello schema di rendiconto finanziario l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, nel rispetto del nuovo dettato normativo. Le differenze (inclusa la marginale diversa impostazione grafica

---

<sup>7</sup> Paragrafo 21 nell'edizione del principio contabile OIC 10 di agosto 2014.

che prevede la denominazione dell'esercizio in corso come "200X" invece del "200X+1" della precedente edizione del principio), sono evidenziate nelle tabelle seguenti:

Parte finale dello schema di rendiconto finanziario secondo l'OIC 10 edizione 2014		
	200X+1	200X
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1		

Parte finale dello schema di rendiconto finanziario secondo la bozza di OIC 10 in pubblica consultazione dal 25 luglio 2016		
	200X	200X-1
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

### 2.3.3. La suddivisione delle informazioni secondo le tre categorie individuate dalla norma

Il rendiconto finanziario richiede la suddivisione delle informazioni fornite secondo tre categorie individuate dall'art. 2425-ter del codice civile e precisamente:

- **attività operativa** (nella precedente edizione del principio si faceva riferimento alla "gestione reddituale"; la scelta della diversa dizione effettuata nel codice civile è meglio aderente alla prassi internazionale), che in genere racchiude le operazioni legate all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni nonché alla fornitura di servizi. Sul punto è bene ricordare che il Decreto 139/2015, tra le numerose modifiche, ha soppresso l'area straordinaria di cui alla voce E del conto economico. Pertanto, la definizione di "gestione straordinaria" che aveva visto la luce unicamente nell'anno 2014 in occasione dell'aggiornamento del principio OIC 12<sup>8</sup>, nell'attuale versione in bozza del nuovo principio

<sup>8</sup> Il principio OIC 12 nella versione di agosto 2014, al paragrafo 42, in proposito recitava: "L'attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da:

a) eventi accidentali ed infrequenti;

b) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società.

La straordinarietà dell'evento o dell'operazione è determinata in funzione della loro natura in relazione alla ordinaria attività della società. Restano conseguentemente esclusi, gli eventi che, pur accidentali e non ricorrenti nel loro verificarsi o nel loro ammontare, sono connessi alla ordinaria attività della società (ad esempio, il crollo

OIC 12 in corso di emanazione non è più presente e, conseguentemente, ai fini della redazione del rendiconto finanziario occorre inserire all'interno dell'attività operativa anche le operazioni relative alle gestioni accessorie (ove troveranno collocazione anche le operazioni che in precedenza venivano ricondotte all'interno della "gestione straordinaria"), nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento.

- **attività di investimento**, che include le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate; tra le novità previste nella versione in pubblica consultazione del principio OIC 10, viene introdotto il paragrafo 47 che prevede che siano presentati all'interno dell'attività di investimento i flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati (come definiti nello specifico principio OIC in corso di emanazione), confermando altresì che in caso di strumenti finanziari derivati designati come di copertura, i relativi flussi finanziari siano presentati all'interno della stessa categoria che contiene i flussi finanziari dell'elemento coperto (mantenendo altresì la separata evidenziazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita in caso di derivato di copertura).

Tra le novità del principio contabile in corso di emanazione, spicca l'introduzione di un apposito capitolo dedicato agli acquisti e cessioni di ramo di azienda<sup>9</sup>. La bozza di OIC 10 impone infatti che all'interno dell'attività di investimento sia evidenziato con apposita distinta indicazione il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di un ramo d'azienda, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione.

Inoltre, in calce allo schema di rendiconto finanziario previsto dall'OIC 10 in corso di emanazione, la società indicherà quattro informazioni non previste dallo schema di rendiconto di cui all'edizione 2014, ossia:

- a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti;
- b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; e

---

*accidentale di uno stabilimento costituisce un evento straordinario per una impresa industriale, mentre non è tale per un'impresa assicuratrice che lo abbia assicurato anche se i suoi effetti sono di estrema rilevanza per la stessa impresa assicuratrice).*

*Non sono invece considerati straordinari:*

- scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa;
- utili o perdite derivanti da variazioni di cambi;
- perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore);
- definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti, all'ordinaria gestione della società."

<sup>9</sup> La precedente versione del principio includeva una parte dedicata all'acquisto/cessione di società controllate; tale sezione non ha trovato collocazione all'interno della bozza di OIC 10, lasciando il passo ai riflessi di acquisto/cessione di rami di azienda.

c) l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione del ramo d'azienda e

d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.

Infine, la bozza di OIC 10 conclude il capitolo dedicato agli acquisti e cessioni di rami di azienda prevedendo che il flusso finanziario relativo all'acquisizione non possa essere compensato con quello relativo alla cessione di un diverso ramo d'azienda.

- **attività di finanziamento**, che ricalca il contenuto dell'edizione 2014 del principio senza sostanziali novità e che comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. Per espressa previsione normativa, occorre inserire all'interno di tale area di attività, le operazioni con i soci (che andranno riportate con autonoma indicazione).

- Si segnala una marginale modifica allo schema di rendiconto finanziario che prevede l'inserimento (la voce non era invece prevista nello schema di cui all'edizione 2014) all'interno della sezione "mezzi propri" di un dettaglio circa i rimborsi di capitale.

Il principio contabile in pubblica consultazione mantiene invariate le indicazioni fornite con riferimento ai flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera, da iscriversi *nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario*<sup>10</sup>. Il principio prosegue specificando che occorre rettificare l'utile (o la perdita) dell'esercizio per tenere conto delle operazioni di natura non monetaria derivanti dal conseguimento di utili o perdite su cambi non realizzati, in quanto gli stessi non rappresentano flussi finanziari. Inoltre, *l'effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide possedute o dovute in valuta estera è presentato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari dell'attività operativa, dell'attività di investimento e di finanziamento*.<sup>11</sup>

Sia la versione di agosto 2014, sia la bozza di principio contabile OIC 10, prevedono la possibilità di aggiungere ulteriori flussi finanziari rispetto a quelli previsti negli schemi di riferimento nel caso in cui ciò si renda necessario per rispettare i principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria, così come permane la facoltà di suddividere o raggruppare i flussi finanziari presentati nelle categorie precedute dalle lettere maiuscole nei casi in cui tali interventi forniscano una migliore descrizione delle attività svolte dalla società, o la chiarezza del rendiconto, o quando ciò sia irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria della società. Parimenti, entrambe le versioni del principio oggetto del presente contributo prevedono il divieto di

<sup>10</sup> § 44 del principio OIC 10 in bozza; nella versione di agosto 2014 del principio, le medesime previsioni erano contenute nel § 48

<sup>11</sup> § 46 del principio OIC 10 in bozza; nella versione di agosto 2014 del principio, le medesime previsioni erano contenute nel § 50

compensare i flussi finanziari di segno opposto, in modo da non alterare la significatività del rendiconto finanziario, sia qualora i flussi di segno opposto si collochino naturalmente all'interno della medesima categoria, sia nel caso in cui appartengano a categorie differenti. Infine, tra le ulteriori novità contenute nella bozza di principio OIC 10<sup>12</sup>, si segnala che in conseguenza della nuova struttura dei principi contabili OIC in corso di emanazione, dal principio OIC 10 è espunta la trattazione della redazione del rendiconto finanziario consolidato, che troverà miglior collocazione all'interno dell'apposito principio contabile OIC 17 posto in pubblica consultazione in data 28 luglio 2016; pertanto, tali aspetti non saranno analizzati all'interno del presente contributo.

#### *2.4. Le criticità operative in sede di prima applicazione*

Vi sono numerosi aspetti cui il redattore del bilancio dovrà prestare attenzione in occasione della predisposizione del bilancio relativo all'esercizio 2016 ove verranno applicate per la prima volta tutte le novità introdotte dal Decreto 139/2015, molte delle quali rileveranno ai fini del rendiconto finanziario. Di seguito si procederà a sintetizzare le differenze tra metodo diretto ed indiretto<sup>13</sup>, per poi analizzare le modifiche normative che impattano direttamente sul prospetto di rendiconto finanziario.

##### *2.4.1. La scelta del metodo diretto o indiretto.*

Il principio in bozza continua a prevedere due schemi alternativi di rendiconto, diretto e indiretto, ma sempre prendendo come risorsa base la liquidità. Il paragrafo 16 della bozza di principio OIC 10 in proposito recita *il flusso finanziario dell'attività operativa può essere determinato o con il metodo indiretto (rettificando l'utile o la perdita d'esercizio riportato nel conto economico) o con il metodo diretto (evidenziando i flussi finanziari).*

In estrema sintesi, il metodo indiretto consente di tramutare la grandezza economica dell'utile (o della perdita) dell'esercizio in una grandezza di tipo finanziario, espressiva dell'attività operativa. Tale procedimento viene attuato mediante l'effettuazione di quattro categorie di rettifiche secondo uno schema scalare, mirate ad individuare:

1. utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione,
2. flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto,
3. flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto,

---

<sup>12</sup> Tra cui figura l'eliminazione dell'appendice C del principio in edizione 2014, dedicata alle logiche di fondo del nuovo (rispetto all'edizione 2005 del principio n. 12) principio contabile

<sup>13</sup> Rinviando per maggiori dettagli alla descrizione dei due metodi contenuta nel documento della Fondazione Nazionale Commercialisti del 28 febbraio 2015 redatto da Nicola Lucido dal titolo *Il rendiconto finanziario e l'informativa di bilancio.*

#### 4. flusso finanziario dopo le altre rettifiche.

Tra le novità apportate nello schema di rendiconto finanziario con la bozza del principio OIC 10, si segnala l'introduzione della voce *“rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria”* all'interno delle rettifiche che permettono di individuare il flusso finanziario prima delle variazioni del ccn, nonché l'introduzione della voce *“Altri incassi/pagamenti”* nell'ambito delle *“altre rettifiche”*.

Il rendiconto finanziario redatto secondo il metodo diretto è meno utilizzato nella prassi italiana in quanto il reperimento all'interno dei sistemi informativi dei flussi di cassa lordi in entrata e in uscita rende spesso più agevole l'adozione del metodo indiretto. Lo schema di rendiconto finanziario redatto secondo il metodo diretto non ha subito modifiche ulteriori rispetto a quelle più generali già indicate in precedenza (ossia l'indicazione dei rimborsi di capitale all'interno della sezione dedicata ai mezzi propri, oltre alla specificazione del dettaglio delle disponibilità liquide).

Per l'analisi delle differenze tra i due metodi di redazione e dei relativi schemi, si rinvia al documento del 28 febbraio 2015 redatto da Nicola Lucido per la Fondazione Nazionale Commercialisti, dal titolo *Il rendiconto finanziario e l'informativa di bilancio*.

#### *2.4.2. La redazione del rendiconto finanziario e le problematiche di estrapolazione dei dati necessari*

Dopo aver scelto il metodo di redazione (diretto o indiretto), la prima criticità operativa che i professionisti dovranno superare è la verifica che il sistema informativo della società disponga di tutti i dati necessari alla redazione del rendiconto finanziario. Presumibilmente, molte imprese opteranno per il rendiconto finanziario redatto con il metodo indiretto in quanto solitamente i dati sono più agevolmente reperibili, ma anche in tal caso è opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti che i diversi gestionali potrebbero non essere in grado di individuare autonomamente.

Possiamo idealmente dividere le grandezze richieste nello schema di rendiconto finanziario in tre diversi gruppi:

- voci i cui dati sono immediatamente desumibili dalla contabilità o dal bilancio; si pensi ad esempio all'utile (o alla perdita) dell'esercizio, agli ammortamenti ed agli accantonamenti, agli incrementi delle rimanenze;
- voci che richiedono una parziale rielaborazione; è il caso ad esempio delle imposte, che da un lato rettificano il risultato dell'esercizio, dall'altro lato sono esposte all'interno della sezione riservata alle altre rettifiche per la sola parte pagata. Pertanto certamente il software gestionale potrà agevolmente ricavare il dato relativo necessario a rettificare

l'utile (o la perdita) dell'esercizio, mentre più difficilmente sarà in grado di fornire in automatico le informazioni circa l'ammontare delle imposte oggetto di pagamento (o di eventuale rimborso).

- voci che richiedono un'analisi approfondita; è bene ricordare che il principio contabile (sia nella versione recentemente posta in pubblica consultazione, sia nell'edizione 2014), prevede al paragrafo 33 quanto segue: *i flussi finanziari derivanti dall'acquisto di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'uscita effettivamente sostenuta nell'esercizio, pari al complessivo prezzo di acquisto rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni; ciò al fine di evidenziare in modo unitario le risorse finanziarie assorbite dall'operazione di acquisto.*

Analogamente e specularmente a quanto sopra, il paragrafo 34 recita: *i flussi finanziari derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'entrata effettivamente incassata nell'esercizio pari al cd. prezzo di realizzo (cioè il valore netto contabile aumentato della plusvalenza o ridotto dalla minusvalenza) rettificato dalla variazione dei crediti verso clienti per immobilizzazioni; ciò al fine di evidenziare in modo unitario la fonte di risorse finanziarie generate dall'operazione di vendita.*

Ottemperare a quanto sopra richiede uno specifico intervento del redattore del bilancio, perché difficilmente i software utilizzati dalle imprese o all'interno degli studi professionali saranno in grado autonomamente di estrapolare i dati necessari. Per meglio analizzare il concetto, si riporta un estratto dell'esempio di redazione di rendiconto finanziario contenuto nell'appendice B del principio OIC 10 in pubblica consultazione. Nell'esempio, si ipotizza che:

- le Immobilizzazioni materiali dell'esercizio ammontino a 1.250, rispetto al dato dell'anno precedente pari a 700 (incremento netto di 550)
- I Debiti verso fornitori dell'esercizio ammontino a 700, rispetto al dato dell'anno precedente pari a 335 (incremento di 365), così ripartiti:
  - o di cui per forniture d'esercizio, 400, contro i 285 dell'anno precedente (incremento di 115)
  - o di cui per immobilizzazioni materiali, 300, rispetto ai 50 dell'anno precedente (incremento di 250)
- nel corso dell'esercizio siano stati effettuati disinvestimenti di immobilizzazioni materiali caratterizzati da un valore contabile (al netto degli ammortamenti) di 30 rispetto ad un valore di realizzo di 40;
- nel corso dell'esercizio siano stati effettuate acquisizioni di immobilizzazioni materiali per un ammontare di 710.

L'esempio riporta anche le seguenti informazioni di dettaglio relative ai movimenti delle immobilizzazioni materiali ed ai rispettivi fondi di ammortamento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al termine dell'esercizio precedente	1.000
Investimenti	710
Disinvestimenti	(60)
Saldo al termine dell'esercizio corrente	1.650

FONDI AMMORTAMENTI

Saldo al termine dell'esercizio precedente	300
Quota ammortamento dell'esercizio	130
Storno ammortamenti cespiti alienati	(30)
Saldo al termine dell'esercizio corrente	400

Ebbene, si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

- a) all'interno dell'attività operativa, occorrerà preliminarmente rettificare il risultato d'esercizio eliminando l'effetto delle plusvalenze derivanti dalla cessione di attività, pari a 10 (prezzo di cessione 40 rispetto al valore netto contabile di 30);
- b) sempre nell'ambito dell'attività operativa, ma ora all'interno delle rettifiche finalizzate ad individuare il "flusso finanziario dopo le variazioni del ccn", si dovrà esporre un incremento dei debiti verso fornitori unicamente di 115, pari cioè unicamente all'incremento dei debiti relativi alle forniture d'esercizio, escludendo quindi l'ulteriore incremento dei debiti relativi all'acquisizione di immobilizzazioni che altrimenti fornirebbe una rappresentazione di maggior flusso di liquidità generata dall'attività operativa;
- c) all'interno dell'attività di investimento, occorrerà invece riportare che il flusso relativo agli investimenti ammonta ad un impiego di 460 euro, pari cioè al prezzo di acquisto di 710 rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni di 250 (diversamente, senza tale rettifica, si andrebbe a rappresentare un maggior drenaggio di liquidità nell'ambito dell'attività di investimento), mentre i disinvestimenti ammonteranno a 40, con il che il flusso finanziario dell'attività di investimento sarà pari ad un impiego di 420.

Appare quindi di tutta evidenza come la corretta esposizione dei dati richieda a monte la predisposizione di un foglio di lavoro o l'inserimento di rettifiche manuali rispetto ai dati "immediatamente desumibili" dalla contabilità, poiché il software sarà in grado di individuare l'incremento o decremento della voce "debiti verso fornitori", ma difficilmente sarà in grado di ripartire tale voce tra l'attività di investimento e l'attività corrente.



### 2.4.3. Le difficoltà di adattamento dei dati dell'esercizio precedente

Come precedentemente evidenziato, il nuovo art. 2425-ter del codice civile richiede l'esposizione dei dati relativi al precedente esercizio.

Dopo l'emanazione del Decreto 139/2015, in dottrina si è spesso rimarcata la necessità per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria di predisporre il rendiconto finanziario già per l'esercizio 2015, così da avere già disponibili i dati comparativi in occasione del bilancio 2016 che vede per la prima volta l'obbligatorietà di redazione del prospetto in parola. Per chi non avesse ancora provveduto (si pensi ad esempio ai soggetti che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 siano esclusi dalla platea dei soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata per il superamento dei limiti di cui all'art 2435-bis), può essere utile attivarsi a reperire i dati dei flussi finanziari del 2015 non appena il principio OIC 10 sarà pubblicato in forma definitiva, così da agevolare il lavoro in occasione della prossima campagna bilanci.

In secondo luogo, anche i soggetti che abbiano redatto il rendiconto finanziario nell'anno 2015 saranno chiamati ad effettuare alcune considerazioni per tenere conto delle numerose modifiche apportate agli schemi di bilancio dal Decreto 139/2015. Si pensi ad esempio all'introduzione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per crediti e debiti: la norma transitoria prevede che tale criterio possa facoltativamente non essere utilizzato relativamente ai crediti e debiti già in essere al 31 dicembre 2015 che risultino ancora aperti in chiusura di esercizio del 2016; qualora invece l'impresa scelga di non avvalersi di tale facoltà, dovrà applicare il criterio del costo ammortizzato alla totalità dei crediti e/o dei debiti, ma anche in questo caso gli effetti del cambio di criterio non comporterebbero una generazione o un assorbimento di liquidità.

Tuttavia, gli effetti dell'adozione retrospettiva del criterio del costo ammortizzato per crediti e/o debiti sarebbero imputati per la parte esistente al 1° gennaio 2015 tra gli utili (perdite) portati a nuovo<sup>14</sup> nel patrimonio netto, mentre per la parte relative alle variazioni avvenute nel corso del 2015 sarebbero rilevate sul risultato di tale esercizio<sup>15</sup>, rendendo così necessario

---

<sup>14</sup> Vedasi al riguardo la bozza di OIC 19 in pubblica consultazione, paragrafo 90, che recita: *gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del debito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale.*

*Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso.*

<sup>15</sup> Sempre il paragrafo 90 dell'OIC 19 in pubblica consultazione, prosegue evidenziando che *pertanto, ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il presente principio fosse stato da sempre applicato e la differenza che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi nell'esercizio che inizia il 1° gennaio 2016) è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:*

considerare tali modifiche all'interno del rendiconto finanziario ed ivi effettuare altresì gli opportuni adattamenti sull'importo della variazione dei crediti e debiti avvenuta nell'esercizio 2015; sintetizzando al massimo ed immaginando un debito per finanziamento con spese iniziali sostenute, il criterio del costo ammortizzato aggiungerà sul piano economico in tutti gli esercizi una quota di tali spese iniziali (ammortizzandole lungo la durata attesa del debito, come previsto dal paragrafo 44 del OIC 19 in bozza, nella misura derivante dall'utilizzo del tasso di interesse effettivo), con il che il conto economico – e quindi il risultato economico – degli anni intermedi al finanziamento sarà gravato da un onere finanziario aggiuntivo, peraltro già pagato, – rispetto agli oneri addebitati annualmente, con quindi la necessità di effettuare gli opportuni adattamenti per depurare da tali effetti non monetari sia il risultato d'esercizio sia la variazione dei debiti.

#### *2.4.4. Le criticità legate al formato XBRL*

Tra i risvolti applicativi legati all'introduzione obbligatoria del rendiconto finanziario in apposito autonomo prospetto, vi è la transizione ad una ulteriore versione aggiornata della tassonomia XBRL.

In data 9 agosto 2016 l'associazione XBRL Italia ha posto in pubblica consultazione la nuova versione della tassonomia, denominata 2016-08-09 (disponibile sul sito internet [www.xbrlitalia.it](http://www.xbrlitalia.it)) che rispetta quanto previsto dalla bozza di OIC 10, così come confermato dalla stessa associazione XBRL Italia nella lettera di presentazione della tassonomia, ove si legge che *il rendiconto finanziario, costruito seguendo le indicazioni della bozza di Oic 10, diviene terzo prospetto quantitativo del bilancio d'esercizio.*

La pubblica consultazione relativa alla tassonomia avrebbe dovuto chiudersi in data 16 settembre 2016 ma è stata prolungata fino al 30 settembre su espressa richiesta di alcuni operatori, come si evince dall'apposito comunicato del 15 settembre 2016 emanato dall'associazione XBRL Italia.

Nella tassonomia è stata tradotta in pratica la previsione contenuta nel paragrafo 53 della bozza di principio contabile OIC 10 attualmente in pubblica consultazione, che prevede che *se rilevanti, in calce al rendiconto finanziario, la società presenta l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società e spiega le circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili. Tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio, da: restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili; un conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell'interesse di un'impresa controllata.*

- 
- *negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015);*
  - *nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.*

All'interno del documento che mostra in giallo le modifiche confluite nella nuova tassonomia, si vede infatti che l'associazione XBRL Italia ha inserito direttamente negli schemi di rendiconto finanziario (sia redatto con il metodo diretto, sia con il metodo indiretto) dopo la voce "Totale disponibilità liquide a inizio esercizio" la voce "Di cui non liberamente utilizzabili" e che analogamente, dopo la voce "Totale disponibilità liquide a fine esercizio" ha nuovamente inserito l'indicazione del dettaglio "Di cui non liberamente utilizzabili"; tuttavia non si ravvisa la presenza di alcuna voce/sezione informativa specifica con riferimento alle indicazioni di tipo qualitativo delle ragioni che rendono "non liberamente utilizzabili" una parte delle disponibilità liquide.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento sia alla non comparabilità e al conseguente adattamento dei dati dell'esercizio precedente – casistica per la quale l'OIC 10 in bozza prevede l'indicazione ed il commento in calce al rendiconto finanziario – sia relativamente ai dati richiesti dal principio contabile in caso di acquisto / cessione di rami di azienda, anch'essi da indicare in calce al rendiconto finanziario <sup>16</sup>.

Occorre quindi attendere l'emanazione delle versioni definitive del principio contabile OIC 10 e della tassonomia da utilizzare per i bilanci relativi all'esercizio 2016, per sapere se verranno introdotti specifici spazi per i commenti o se gli stessi, in assenza di apposita sezione, possano collocarsi all'interno dei campi descrittivi relativi alle "altre informazioni" della nota integrativa.

### *2.5. Considerazioni di sintesi*

Il Decreto 139/2015 ha un grande merito: con l'introduzione dell'art. 2425-ter non ci si è limitati a tradurre in obbligo normativo ciò che prima veniva richiesto dai precedenti principi contabili, ma si è fatta la precisa scelta di "promuovere" il rendiconto finanziario che in precedenza aveva il rango di mero contenuto tabellare contenuto della nota integrativa, conferendogli autonoma dignità di prospetto contabile che compone il bilancio al pari di stato patrimoniale e conto economico. Si è perciò dato un chiaro segno della sempre maggiore importanza che è stata acquisita dalle dinamiche finanziarie delle imprese all'interno del contesto economico (imprenditori, investitori, sistema creditizio), poiché con il passare del tempo – e non solamente per effetto della perdurante congiuntura economica negativa – una più o meno attenta gestione dell'area finanziaria, a maggior ragione in concomitanza dell'attuale situazione economica, è uno dei fattori di successo (o di insuccesso) delle imprese. Gli studi professionali sono ora chiamati all'ennesima sfida sul piano comunicativo, poiché è imprescindibile far percepire al cliente che la redazione del rendiconto finanziario non è

---

<sup>16</sup> Pur evidenziandosi la presenza di tali campi all'interno dello schema di rendiconto finanziario consolidato.

solamente l'imposizione dell'ennesimo adempimento amministrativo, ma che in questo caso si tratta di un adempimento utile all'imprenditore, capace di mostrargli la sua impresa da un diverso punto di vista. Soprattutto nelle piccole e medie imprese, spesso partecipate e gestite da una ristretta base familiare, gli imprenditori ben conoscono tutti gli aspetti operativi ed amministrativi della propria società, tuttavia anche in questo caso il rendiconto finanziario esporrà una diversa e sintetica rappresentazione delle dinamiche aziendali che contribuirà ad orientare al meglio le politiche aziendali.

### **3. Gli strumenti finanziari derivati: una novità nel panorama contabile nazionale<sup>17</sup>**

Facendo seguito alla pubblicazione avvenuta nel mese di marzo 2016 delle bozze dei nuovi OIC 15 (crediti) e OIC 19 (debiti), lo scorso 12 aprile 2016 l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la bozza di un nuovo principio contabile, ancora sprovvisto di numerazione, dedicato al trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati. Come già evidenziato nelle pagine precedenti, il documento in oggetto è stato posto in consultazione fino al 31 maggio 2016 e rientra nell'ambito del processo di aggiornamento dei principi contabili alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 139/2015 che si prevede di concludere entro la fine dell'anno. Come visto, si tratta di una novità assoluta nel panorama contabile nazionale, in quanto in precedenza mai nessun principio contabile specifico in Italia era stato emanato per regolamentare tale disciplina contabile, sia che si trattasse di strumenti derivati di copertura o speculativi.

La novità introdotta dal più volte citato D. Lgs. 139/2015 in materia di contabilizzazione dei derivati ha pertanto provocato la pubblicazione da parte di OIC di una proposta di prassi attuative riguardanti regole contabili ad hoc per tali strumenti. Il decreto legislativo citato ha infatti apportato importanti modifiche all'art. 2426 del codice civile in materia di rilevazione e valutazione dei contratti derivati in bilancio, ed in particolare l'introduzione del numero 11-bis relativo alla disciplina dei derivati e delle operazioni di copertura, il quale prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati, così come regole contabili specifiche applicabili alle circostanze in cui gli strumenti derivati siano utilizzati con finalità specifiche di copertura dei rischi.

Per i redattori di bilancio, l'impatto non sarà probabilmente di poco conto in quanto l'applicazione della normativa e dei criteri contabili in oggetto riguarderanno tutte le imprese, anche quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, rimanendo escluse unicamente le cosiddette "micro-imprese".

---

<sup>17</sup> A cura di Pier Luigi Marchini.

Pare tuttavia necessario chiarire come non fosse comunque completamente avulso dal panorama nazionale qualsiasi riferimento agli strumenti finanziari derivati in termini di rappresentazione contabile di tali elementi. A seguito della riforma del diritto societario del 2004 (D. Lgs. 6/2003), infatti, era stato emanato nel marzo 2006 il principio contabile OIC 3 riguardante le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione ex artt. 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis del codice civile, che prevedeva specifici riferimenti anche a necessità di disclosure, in nota integrativa e nella relazione sulla gestione, inerenti gli strumenti finanziari derivati<sup>18</sup>.

Pertanto, la sostanziale differenza rispetto al passato riguarda il fatto che i derivati di copertura ed i derivati speculativi, prima indicati semplicemente come disclosure all'interno dei documenti qualitativi di bilancio (nota integrativa e relazione sulla gestione), a fare corso dai bilanci da chiudersi al 31 dicembre 2016 vedono essere disciplinati criteri di rappresentazione e valutazione contabile, con impatti diretti sugli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico). Al contempo, l'abolizione dei conti d'ordine non ne consentirà più l'esposizione al valore nominale all'interno di tale sezione del bilancio.

È opportuno al contempo specificare che la disciplina recentemente introdotta in tema di strumenti finanziari derivati, prende spunto da quanto previsto su tali aspetti dalla disciplina contabile internazionale stabilita dall'International Accounting Standard Board (IASB), il quale nel tempo ha prodotto diversi standard contabili riguardanti la disciplina degli strumenti in questione. Si tratta in particolare dello IAS 32 (Strumenti Finanziari: esposizione in bilancio), dello IAS 39 (Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione) e da ultimo, del nuovo IFRS 9, il quale sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2018 e che presenta significative novità in tema di classificazione e valutazione di tutte le attività finanziarie comprese nell'ambito di applicazione del citato IAS 39, ancora attualmente in uso. Sebbene risulti evidente un'identità di fondo nei principi ispiratori, l'OIC chiarisce tuttavia che l'approccio seguito nella stesura del principio contabile oggetto di analisi non rappresenta una mera incorporazione degli IAS/IFRS in un principio contabile nazionale, in quanto la predisposizione dello stesso è stata fatta nell'ottica di semplificare i complessi modelli contabili in materia di strumenti finanziari derivati rispetto alla più complessa disciplina internazionale.

Il principio in consultazione è strutturato nel seguente modo:

- il "Principio" vero e proprio, il quale statuisce le regole con riferimento alle principali definizioni, alla rilevazione, alla classificazione e alla valutazione nonché l'informativa degli strumenti finanziari derivati;
- le "Appendici", volte a fornire linee applicative specifiche alle statuizioni del principio;

---

<sup>18</sup> Una volta introdotto in maniera definitiva, il nuovo principio contabile in tema di strumenti finanziari derivati dovrebbe sostituire le disposizioni presenti nell'OIC 3 denominato "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione".

- gli “Esempi illustrativi”, che forniscono utili punti di riferimento per l’applicazione delle regole contabili in circostanze specifiche;
- gli “Strumenti finanziari nella disciplina civilistica”, sezione dedicata al richiamo delle disposizioni del Codice civile prese a riferimento;
- le “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”, che hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte contabili fatte dall’OIC.

### 3.1. Aspetti definitivi

Considerata l’assoluta novità a livello nazionale riguardo il trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati, pare quanto mai opportuno compiere una sintetica disamina riguardo alle definizioni degli elementi che intervengono nella disciplina in oggetto, al fine di rendere chiari e non indeterminati gli elementi a cui deve essere applicata la nuova disciplina prevista da codice civile e OIC.

Al riguardo, è importante rilevare come buona parte delle definizioni di maggior rilievo quali quella di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato” e “fair value” presenti all’interno del principio contabile in oggetto siano state mutate dai principi contabili internazionali cui si è fatto riferimento nel precedente paragrafo.

In particolare, viene definito “*strumento finanziario*” qualsiasi contratto in grado di dare origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un’altra società.

Al contempo, si parla di “*strumento finanziario derivato*” quando si è in presenza di strumenti finanziari aventi le seguenti caratteristiche:

a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;

c) è regolato a data futura.

Particolarmente importante è inoltre la definizione che viene a qualificare il concetto di “*fair value*”, inteso quale prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Per comprendere appieno il concetto di fair value, è doveroso precisare che tale espressione trova difficilmente un equivalente nella lingua italiana; può essere infatti tradotto con il termine di valore “equo” o, meglio, di valore “congruo”. L’introduzione del *fair value* come criterio di valutazione è stato sancito dalla Direttiva 2001/65 del 27 settembre 2001, la quale, tuttavia, al contrario dei Regolamenti che costituiscono atti giuridici di portata generale e sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascun Paese della Comunità, ha richiesto agli Stati membri di “mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2004” (articolo 4 della direttiva 2001/65).

A livello di genesi storica, la nascita del criterio del *fair value* è riscontrabile in alcune formulazioni a livello teorico proposte della dottrina anglosassone intorno agli anni settanta. Una sua prima definizione è rintracciabile all’interno dello *Statement n.4* dell’A.I.C.P.A. (*American Institute of Certified Public Accountants*). In linea generale, è opportuno rilevare come non si possa compiere una automatica associazione tra *fair value* e *market value*. Deve infatti considerarsi che tale ipotetico diretto collegamento finisca con il comportare la possibilità che le valutazioni compiute adottando il criterio del *fair value* possano determinare rettifiche o aggiustamenti ai valori determinati adottando i prezzi di mercato, qualora questi ultimi venissero ritenuti non più significativi. Si ammette, quindi, la possibilità che, in generale, il mercato di riferimento possa subire distorsioni che impediscano una “congrua”, “corretta”, “adeguata” valutazione dei beni oggetto di analisi. Tuttavia, ponendo specifica attenzione alle caratteristiche degli strumenti finanziari derivati ed al loro naturale mercato di riferimento, per tali asset è consentito associare il fair value al valore di mercato dei medesimi strumenti. Viene definito, inoltre, anche il concetto di strumento finanziario di copertura. Uno “strumento finanziario di copertura” è un derivato designato alla copertura di rischi di tasso di interesse, di rischi di cambio, di rischio di prezzo o di rischi di credito. A propria volta, un “elemento coperto” è un’attività, una passività, un impegno irrevocabile, un’operazione programmata altamente probabile che espone la società al rischio di variazioni nel fair value o nei flussi finanziari futuri ed è designato come coperto.

Per essere considerato uno strumento finanziario di copertura, e quindi riscontrare l’applicazione dei criteri di valutazione contabile a tale elemento riferibili, è necessario che il rapporto di copertura, ossia il rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell’elemento coperto in termini di peso relativo, sia efficace. L’ “efficacia della copertura”, a propria volta, è il livello a cui le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell’elemento coperto, che sono attribuibili a un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura.

Le relazioni di copertura possono essere di due tipi:

a) *copertura delle variazioni di fair value*: si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura sia quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili;

b) *copertura di flussi finanziari*: si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura sia quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili.

### 3.2. *Le novità negli schemi di bilancio in tema di strumenti finanziari derivati*

Poste tali premesse, il principio contabile si propone altresì di sintetizzare le novità in merito alla classificazione ed al contenuto delle voci riguardanti gli strumenti finanziari derivati, così come attualmente previsti dai novati schemi di stato patrimoniale e conto economico, e quindi rispettivamente ex art. 2424 e 2425 del codice civile.

Con riferimento allo Stato Patrimoniale, il novato articolo 2424 del codice civile prevede infatti specifiche voci in cui debbano essere esposti gli strumenti finanziari derivati.

Si tratta in particolare delle seguenti voci dell'attivo patrimoniale:

- *"Immobilizzazioni finanziarie"* nella voce B) III 4) *strumenti finanziari derivati attivi*;
- *"Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni"* dell'attivo circolante nella voce C) III 5) *strumenti finanziari derivati attivi*;

Il principio contabile precisa che la classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante degli strumenti finanziari derivati con *fair value* positivo alla data di valutazione dipende dalle seguenti considerazioni:

- a) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;
- b) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del *fair value* di una passività, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante;
- c) uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante entro l'esercizio successivo.

Sono inoltre previste le seguenti voci del passivo/patrimonio netto dello Stato Patrimoniale:

- *"Patrimonio netto"* nella voce A) VII - *riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*;



- “Fondi per rischi e oneri” nella voce B) 3 – *strumenti finanziari derivati passivi*.

In particolare, il principio contabile chiarisce che la voce denominata “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*” accoglie le variazioni di *fair value* della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari ad ogni chiusura di bilancio, come contropartita alla rilevazione nell’attivo patrimoniale dello strumento di copertura al *fair value*. Tale riserva di patrimonio netto non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia le variazioni di *fair value* dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi sull’elemento coperto. A propria volta, il rilascio della *riserva per copertura di flussi finanziari attesi* deve avvenire attraverso una delle due seguenti modalità:

- a) in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un’operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comporta successivamente la rilevazione di un’attività o passività non finanziaria, la società al momento della rilevazione dell’attività o della passività deve eliminare l’importo dalla *riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* e includerlo direttamente nel valore contabile dell’attività o della passività non finanziaria;
- b) in una copertura di flussi finanziari connessi ad un’attività o passività iscritta in bilancio l’importo della riserva deve essere riclassificato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata).

Passando allo schema del conto economico normato dall’art. 2425 del codice civile, all’interno di tale prospetto trova collocazione la variazione di *fair value* degli strumenti finanziari derivati nella sezione D) “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” alternativamente in una delle seguenti voci:

- D) 18 d) *rivalutazione di strumenti finanziari derivati*;
- D) 19 d) *svalutazione di strumenti finanziari derivati*.

Il principio contabile precisa che nella voce D) 18 d) sono incluse le variazioni positive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell’ambito di una copertura dei flussi di cassa, gli utili derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e dello strumento di copertura nell’ambito di una copertura di *fair value* e la variazione del valore temporale.

Al contempo, nella voce D) 19 d) sono incluse le variazioni negative di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi di cassa, le perdite derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value*, la variazione del valore temporale e l'ammontare della *riserva per operazione di copertura di flussi finanziari attesi* quando la società non ne prevede il recupero.

### *3.3. Impatti dell'applicazione dei criteri di valutazione previsti per gli strumenti finanziari derivati*

Poste tali premesse, nella sezione dedicata alle motivazioni alla base delle decisioni assunte lo standard setter nazionale spiega come in tema di aspetti valutativi si sia compiuta una semplificazione riguardante il modello delle coperture contabili con l'obiettivo di facilitare, rispetto alla procedura più complessa prevista a livello internazionale, l'applicazione dei due modelli di copertura contabile (copertura del *fair value* e copertura dei flussi di cassa), ed esonerando in questo modo le imprese dal calcolare la componente di inefficacia della copertura laddove siano verificate determinate caratteristiche dell'operazione.

Il calcolo dell'inefficacia delle coperture è previsto obbligatoriamente a livello internazionale per evitare che la qualificazione di uno strumento come di copertura non si trasformi in un espediente per evitare di rilevare al conto economico gli effetti negativi dei derivati. Applicandosi a realtà meno complesse, il principio contabile emanato dall'OIC propone pertanto di esonerare le imprese dal calcolo dell'inefficacia quando vi sia piena identità tra le caratteristiche dell'elemento coperto e dello strumento di copertura, ed inoltre il contratto derivato sia stato stipulato a condizioni di mercato.

Passando a trattare in estrema sintesi nello specifico gli aspetti valutativi e semplificando volutamente gli impatti in termini contabili dei criteri di valutazione applicabili agli strumenti finanziari derivati, la nuova disciplina su tali strumenti, ferma restando la valutazione al *fair value* dello strumento finanziario derivato, stabilisce le seguenti imputazioni:

1. le variazioni del *fair value* degli strumenti derivati devono essere iscritte a conto economico alla voce "D. Rettifica di valore di attività finanziarie";
2. qualora si tratti di uno strumento finanziario derivato di copertura del *fair value* di elementi presenti in bilancio, le variazioni devono essere iscritte a conto economico alla voce "D. Rettifica di valore di attività finanziarie" (si tratta quindi di un trattamento contabile speculare tra strumento finanziario derivato ed elemento oggetto di copertura).

Tale modello di copertura si attiva solitamente nei casi in cui il derivato è detenuto dall'impresa al fine di proteggere la stessa dalla variazione di valore di un'attività, di una passività o di un impegno irrevocabile, quale ad esempio un credito espresso in valuta estera. Il modello semplificato adottato dall'OIC, agevolando la configurazione della piena identità tra le caratteristiche dell'elemento coperto e dello strumento di copertura, consente di determinare la coincidenza, anche se con segno opposto, tra le variazioni di valore del fair value dell'elemento coperto e quello dello strumento derivato;

3. qualora si tratti di uno strumento finanziario di copertura su rischi di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, le variazioni devono essere iscritte in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto denominata "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", imputandola poi a conto economico, nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Le ipotesi di copertura dei flussi di cassa comprendono tutte quelle situazioni in cui l'obiettivo dell'imprenditore è quello di stabilizzare i flussi di cassa attesi, come ad esempio nel caso di una copertura di rischio di tasso di interesse relativamente ad un debito finanziario originariamente contrattato a tasso variabile, in cui la società annulla in questo modo il rischio connesso alle variazioni di tassi di interesse nei periodi successivi. Anche in tal caso, l'applicazione del metodo semplificato, che rende più agevoli le modalità di individuare la piena identità tra le caratteristiche dell'elemento coperto e dello strumento di copertura, consente di operare mediante la presunzione che l'operazione di copertura sia sempre altamente efficace e che quindi la società venga esonerata dal calcolo della componente di inefficacia lungo l'intera durata della copertura, fatta salva la verifica di sussistenza dei requisiti di ammissibilità al modello contabile della copertura.

La verifica dell'efficacia della copertura deve essere svolta ad ogni data di chiusura del bilancio e avviene:

- in via «qualitativa»: quando gli elementi dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati (importo nominale, data di regolamento dei flussi finanziari, scadenza e sottostante);
- in via «quantitativa»: richiede l'utilizzo di varie metodologie, anche statistiche.

Secondo il principio la verifica dell'efficacia della copertura può essere più o meno complessa. Quando si tratta di "coperture semplici" la verifica può basarsi su un'analisi qualitativa che non necessita dell'elaborazione di test quantitativi.

La sussistenza della copertura è garantita, a norma di legge, dalla presenza di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Secondo il principio contabile, all'inizio della relazione di

copertura, deve esistere una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura.

La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento:

- di copertura;
- dell'elemento coperto;
- della natura del rischio coperto;
- di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della stessa.

#### *3.4. Criticità in sede di prima applicazione del nuovo principio contabile in materia di strumenti finanziari derivati*

La cosiddetta first time adoption del principio contabile in questione, considerate le rilevanti novità introdotte, è molto probabile che risulti essere non indolore per le società che detengono all'interno del proprio portafoglio strumenti finanziari derivati.

Innanzitutto, l'entrata in vigore dello stesso è prevista a fare corso dal 1° gennaio 2016, senza indicazione di alcuna norma transitoria a livello legislativo.

Al riguardo è tuttavia intervenuto il nostro standard setter mediante una specifica indicazione all'interno del principio contabile qui oggetto di analisi. Viene infatti previsto che le regole di prima applicazione di quanto indicato nel principio contabile nazionale in tema di strumenti finanziari derivati sono di carattere retrospettivo, considerato che il Legislatore non ha previsto alcuna esenzione esplicita come invece ha fatto per il costo ammortizzato.

L'OIC ha comunque previsto una semplificazione in sede di prima applicazione, consentendo alla società che per la prima volta applica tale principio contabile di non dover ricostruire tutti gli effetti pregressi come se da sempre avesse adottato il nuovo principio contabile. La semplificazione riguarda in particolare la possibilità di designare le operazioni di copertura facendo riferimento alle informazioni disponibili al 1° gennaio 2016, senza perciò dover fare tale valutazione alla data di inizio della copertura.

#### *3.5. Considerazioni di sintesi*

Al termine della disamina appena compiuta, si può osservare come la rappresentazione degli strumenti finanziari derivati sia una delle novità di maggior rilievo connesse al processo di "novazione" dei principi contabili nazionali e di maggior impatto sui bilanci da chiudersi al 31 dicembre 2016. Nonostante, infatti, gli strumenti finanziari derivati rappresentino assets di carattere finanziario piuttosto complessi da comprendere e da utilizzare da parte del

management aziendale, e risultino pertanto essere principalmente utilizzati da realtà di grandi dimensioni e solitamente in grado di sviluppare attività su mercati internazionali, a fronte della sempre più marcata volatilità e rischiosità dei mercati (sia quelli azionari, sia quelli delle materie prime, sia quelli delle valute monetarie, sia quelli dei tassi di interesse), tali strumenti risultano essere sempre più spesso utilizzati anche dalle imprese di piccole e medie dimensioni.